

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO

DECRETO

**Rinvio a giudizio ordinario di secondo grado della
causa NN giudicata in primo grado per errore sulla
persona e su di una qualità della persona
direttamente e principalmente intesa**

(Omissis)

1. In diritto

Questo Tribunale è competente esclusivamente — ex c. 1682, par. 2 — a pronunciarsi in merito alla confermabilità per decreto della decisione di primo grado in materia di errore, nessuno degli aventi diritto avendo appellato avverso la sentenza negativa dei Giudici di primo grado in materia di incapacità psichica della convenuta.

I Giudici di primo grado, nella loro decisione evidentemente guidata da un encomiabile afflato pastorale, hanno ritenuto nella fattispecie riscontrate due fattispecie di errore di fatto a danno dell'attore: quello relativo alla persona e quello relativo ad una qualità personale intesa direttamente e principalmente.

Pur apprezzando l'afflato pastorale della decisione di prime cure, i sottoscritti, nella loro funzione di ulteriore valutazione del caso, si sono scontrati con diverse difficoltà sia di diritto che di fatto quanto alla interpre-

tazione e alla applicazione operate delle fattispecie normative invocate. Pertanto — ai sensi appunto del c. 1682, par. 2 — le dichiarano anche agli effetti del n. 3 del sottoscritto dispositivo.

A. Quanto all'errore circa la persona

Questo Collegio trova difficoltà a condividere la dottrina esposta dalla decisione di primo grado in merito alla interpretazione della norma del c. 1097, par. 1 e, comunque, in merito al concetto di errore circa la persona. Precisamente nel senso che il concetto di persona da intendersi nella normativa canonica sia da estendersi alla considerazione di qualità, pure di importanza sociale, morale, religiosa che lo renderebbero più ampio o, come si usa dire, «magis integer».

Il fondamento di questa difficoltà risiede nelle ragioni di seguito esposte:

a) lo spostamento del concetto di «persona» al concetto di «personalità» (caratterizzato appunto da quelle qualità morali, sociali, ecc. definite «sostanziali»), operato da parte della dottrina e della giurisprudenza successive alla nota sentenza rotale coram Canals 21 aprile 1970, appare contrario a come la tradizione canonica ha per lungo tempo interpretato questo concetto. Ad essa non si può opporre una estrapolazione giuridica da testi conciliari aventi intenzione e significato diversi da quello di stabilire concetti strettamente giuridici.

In questo senso, pur non trattandosi di una interpretazione autentica della norma canonica, va dato giusto rilievo (anche per il destinatario cui è rivolta, che ha fra i suoi scopi istituzionali di conferire, con la sua giurisprudenza, alla unitarietà della giurisprudenza canonica: cf. Const. Apost. *Pastor Bonus*, art. 126) alla al-

locuzione dello stesso Legislatore alla Rota Romana per l'anno 1993. In questo autorevole indirizzo, il Legislatore, richiamando i principi di retta interpretazione della legge canonica, afferma che «anche in materia dell'*error facti*, specificatamente ove si tratta di *error in persona* (cf. c. 1097, par. 1), ai termini usati dal Legislatore non è consentito attribuire un significato estraneo alla tradizione canonistica» (n. 7, in *L'Osservatore Romano*, 30 gennaio 1993, p. 5).

b) la interpretazione della persona «*magis integre considerata*», tramite l'attribuzione di rilievo oggettivo, in funzione della sua identificazione, a qualità morali, sociali, ecc. considerate sostanziali, non è diventata dottrina canonica comune e — soprattutto — non è mai diventata giurisprudenza comune della Rota Romana.

Che vi siano decisioni rotali che appoggino (o abbiano appoggiato) questa interpretazione non rileva ai fini della sua applicabilità in giudizio dal momento che, nel sistema canonico, va attribuito rilievo orientativo per il giudice nell'applicazione della norma non già a singoli precedenti, per quanto ripetuti, ma solo alla giurisprudenza costante della Rota.

Se si considerano poi con attenzione le decisioni rotali p.e. dell'ultimo quindicennio, si può osservare come — seppure oscillando fra una valutazione oggettiva e una soggettiva delle qualità morali, sociali, ecc. che costituirebbero un concetto «*magis integer*» di persona — la giurisprudenza stessa si orienti a non dare loro valore in se stesse, bensì piuttosto in rapporto alla volontà del contraente, nel senso della scelta poi operata anche dal Legislatore del 1983. Ad esempio e senza intento di completezza: coram Pompedda 23 luglio 1980: LXXII, 522-528; coram Pompedda 28 luglio 1980: LXXII, 549-557; coram Stankiewicz 24 febbraio

1983: LXXV, 42-54; coram Parisella 16 giugno 1983: LXXV, 641-357; coram Colagiovanni 22 novembre 1983: LXXV, 653-672; coram Agustoni 10 luglio 1984: LXXVI, 442-461; coram De Lanversin 20 marzo 1985: LXXVII, 364-372; coram Pompedda 22 luglio 1985: LXXVII, 395-403; coram Di Felice 16 novembre 1985: LXXVII, 495-503; coram Stankiewicz 19 dicembre 1985: LXXVII, 629-643; coram Huot 27 novembre 1987: IDE 1988, II, 462-474; coram Stankiewicz 28 aprile 1988: IDE 1989, II, 250-259; coram Doran 9 novembre 1989: IDE 1991, II, 68-77.

c) il Legislatore supremo, abbandonando nella redazione del Codice del 1983 il concetto di qualità personale «ridondante» nell'errore di persona — che è la fattispecie normativa della previgente codificazione che aveva dato l'avvio alla interpretazione della citata coram Canals e dei suoi epigoni — si è decisamente orientato, coi cc. 1097, par. 2 e 1098, a dare rilievo all'errore sulla qualità personale solo se direttamente e principalmente intesa (la qualità), oppure dolosamente indotto (l'errore).

Appare significativo e da tenersi in conto nella interpretazione delle norme vigenti l'abbandono da parte del Legislatore del concetto di errore «ridondante», che aveva dato occasione alla estensione del concetto di «persona»: quasi che il Legislatore abbia voluto togliere dal complesso delle norme positive una disposizione che aveva causato una discussa interpretazione innovativa. Peraltro, nulla, nei lavori di Codificazione, consente di concludere che il Legislatore abbia inteso sussumere questa interpretazione del concetto di persona *magis integre considerata* nel disposto del c. 1097, par. 1.

Certo non si può presumere che il Legislatore ignorasse le sentenze c.d. innovative e la dottrina in merito al concetto di persona nell'errore di fatto eventualmen-

te occorso in occasione della emissione del consenso matrimoniale. Il suo solo silenzio e, anzi, la positiva eliminazione dell'*error qualitatis redundans* non paiono però argomenti sufficienti per concludere che il Legislatore stesso abbia voluto avallare una precisa posizione dottrinale, ancora discussa e difforme dalla opinione tradizionale.

d) nemmeno occorre disattendere che il dare rilievo oggettivo ad una serie di qualità — seppure di rilievo morale, sociale, ecc. — ai fini della identificazione della persona significa conferire all'interprete uno spazio di discrezionalità assai ampio, col rischio di interpretazioni fortemente difformi fra loro a detrimento di una sostanziale parità di trattamento dei fedeli. Se la giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo, ciò non può certo essere realizzato trattando in modo difforme situazioni analoghe.

Diverso è considerare il comune apprezzamento di certe qualità personali (caratterizzanti, appunto, la «personalità» morale, sociale ecc.) quale criterio indiziario della loro più o meno verosimile appetizione da parte di un individuo nella prestazione del proprio consenso; ovvero, considerare il valore «oggettivo» di una qualità in funzione della estimazione «soggettiva» della stessa, tanto più verosimile quanto quelle qualità siano comunemente oggetto di stima e di comune apprezzamento. E ciò è quanto appare appunto essere nella linea della giurisprudenza attuale e della Codificazione rinnovata, come sopra illustrato, che indirizzano piuttosto alla ricostruzione della volontà dell'errante che alla qualificazione «oggettiva» di determinate qualità come «sostanziali» al concetto di persona.

e) né sembra davvero conclusivo l'argomento da alcuni sollevato che la interpretazione più tradizionale del concetto giuridico di persona — anche nel caso

dell'*error facti* — porterebbe ad una assai rara applicazione della norma.

Va da sé che la nullità di un atto giuridico ed un vizio del consenso non possono rappresentare se non una eccezione ben delimitata nella sfera dei rapporti giuridici, da valutarsi secondo il principio della interpretazione stretta (cf. c. 18) piuttosto che di quella estensiva.

Del resto, proprio l'ordinamento matrimoniale canonico mostra di voler mantenere in vigore fattispecie normative (rilevanti *ad validitatem*) anche di assai rara applicazione, quali ad esempio il rapimento o la violenta detenzione della donna (c. 1089), le due forme del c. d. *impedimentum criminis* (c. 1090), l'impedimento denominato di «pubblica onestà» (c. 1093).

f) infine, ammettere che il termine «persona» nel c. 1097, par. 1 o comunque nel concetto normativo di errore «di persona», o «nella persona», o «circa la persona» (assai debole apparendo ogni deduzione dal modo di esprimersi in merito) significhi in realtà «personalità», venendo definito dalla considerazione oggettiva delle qualità morali, sociali, ecc. dell'individuo, comporterebbe l'inserimento di una disarmonia nel sistema canonico codiciale.

Infatti, se ne dovrebbe concludere che la parola «persona» avrebbe solo in questa norma un significato difforme da tutte le altre disposizioni di legge ove il medesimo termine ricorre (riferito, ovviamente, all'individuo e non alle persone giuridiche in senso tecnico canonico). Mentre in tutte le altre norme correlative (cf. OCHOA X., *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Roma 1983, 316-317) il termine «persona» significa un determinato individuo, soggetto di diritti e di doveri, nel c. 1097, par. 1 esso dovrebbe significare la «personalità» complessiva di un soggetto,

comprensiva di quelle qualità morali, sociali, religiose, culturali, ecc. da ritenersi obiettivamente «sostanziali».

Non appare invero giustificata una simile differenza di contenuto da attribuirsi a termini identici e così importanti di un medesimo sistema giuridico. Anzi: di un medesimo Codice di leggi, proprio creato per dare maggiore chiarezza al diritto vigente in una comunità. Al contrario, all'interno del medesimo Codice appare ragionevole attribuire una coerenza e una armonia di significato ai termini impiegati dal Legislatore.

B. Quanto alla qualità direttamente e principalmente intesa

Rinviando alcune puntualizzazioni di taglio giuridico alla discussione della motivazione nel fatto della decisione di primo grado — per i motivi di economia e puntualità di trattazione che là appariranno — si intende qui solo richiamare che la intenzione diretta e principale di una qualità si potrà avere solo «quando qualitas prae persona intendatur» (cf. SS. Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana per l'anno 1993, n. 7, in *L'Osservatore Romano*, 30 gennaio 1993, p. 5).

Tale strumentalizzazione della persona rispetto alla qualità (di cui è intesa, appunto solo secondariamente, come supporto individuale) rende ragione della sanzione di nullità del consenso, che altrimenti potrebbe apparire sproporzionata.

Per questo — e ciò andrà puntualmente verificato anche nel fatto — la norma assai chiaramente distingue fra qualità *causam dans* al contratto e qualità invece *directe et principaliter intenta*. Se la prima infatti rimane solo un movente al consenso senza entrare nell'oggetto di esso, la seconda viene per decisione individuale a farvi parte, addirittura come suo oggetto essenziale, co-

munque sovraordinato rispetto alla persona, contravvenendo al fatto che la persona è invece l'oggetto proprio e normativamente previsto del consenso matrimoniale canonico (cf. c. 1057, par. 2).

2. In fatto

Come già più sopra accennato, anche nella applicazione delle norme nel fatto resa dai Collegi di primo grado i sottoscritti hanno trovato motivi di rilevante perplessità.

A. *Quanto all'errore circa la persona*

Come appare evidente per quanto in diritto argomentato, le difficoltà principali per questo capo di nullità sono di ordine giuridico. Anche sotto il profilo del fatto vi sono però aspetti non condivisi, che si debbono segnalare:

a) la decisione gioca su diversi registri, la cui pertinenza al capo in discussione è dubbia. Ad esempio: quello della inattitudine della convenuta alla vita coniugale (22, n. 18: pur però dimettendo negativamente il capo di nullità ex c. 1095, n. 3); quello del dolo, che si dice esercitare una «suggestione» specificatamente «sul piano dell'*aequitas*» (18, n. 15).

Il ragionamento chiaramente indotto è che il presente matrimonio sarebbe invalido per errore doloso (nei termini del vigente c. 1098), talché «se questo matrimonio fosse stato celebrato dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice sarebbe stato comunque nullo per dolo» (24, n. 20).

Questo chiamare in causa diversi registri e aspetti normativi non chiaramente pertinenti alla fattispecie legale della cui applicabilità si deve giudicare è a sommo parere dei sottoscritti poco utile. Ad esempio

non utile appare il richiamo al presunto aspetto di induzione dolosa dell'errore in cui sarebbe caduto l'attore.

Infatti, buona parte della dottrina e certo la parte preponderante della giurisprudenza ritengono tale motivo di nullità non direttamente espressivo di un precetto di diritto naturale. Come norma di diritto positivo, essa ha natura irretroattiva (cf. c. 9) e quindi nessuna «suggerione» può esercitare sulla valutazione di un rapporto giuridico contratto sotto l'imperio di un diverso diritto sostantivo;

b) la decisione fa ricorso ad affermazioni apodittiche ma dal significato non chiaro.

Ad esempio, si afferma: «Riteniamo si tratti di errore sulla persona, per gli stessi motivi per cui abbiamo ritenuto, in base alle risultanze processuali, non provata la *incapacitas adsumendi*» (22, n. 18). Ai sottoscritti sfugge la forza dimostrativa di questa espressione e quale rapporto vi sia fra le due fattispecie legali invocate, al punto che la non dimostrazione di una di esse comporti la dimostrazione giudiziaria dell'altra.

Ancora. Si afferma che: «la persona che l'attore ha sposato è fondamentalmente e personalisticamente un'altra rispetto a quella che credeva di sposare» (22, n. 18). Ai sottoscritti sfugge soprattutto il significato di quell'essere «personalisticamente» diverso della persona; che se il significato fosse da ricondursi alla concezione discussa in diritto (persona = personalità), non si potrebbe che rimandare pure alle considerazioni sul punto in diritto svolte.

c) la decisione appare nel suo sviluppo non sempre logica.

Infatti: dopo aver affermato che «la stragrande maggioranza degli epilettici conduce una vita normale grazie anche ai farmaci epilettici» (21, n. 17) e aver dimesso negativamente il dubbio circa l'attitudine della

convenuta agli obblighi essenziali (cosa che comporta il non averne accertato alcuna massiva e continuata inadempienza), afferma che la qualità su cui l'attore avrebbe errato «stravolge l'identità stessa della persona» sul piano psicologico e morale. Una affermazione che, sia in se stessa sia alla luce dei fatti, risulta alquanto oscura.

Ancora. Nella applicazione di questa affermata conclusione la sentenza non è conseguente. Dovrebbe trarne senz'altro la applicabilità della propria concezione dell'errore *in persona*. In realtà ne trae solo una ipotesi: «un'epilessia tenuta nascosta (...) può avere indotto in errore la comparte sulla realtà stessa di chi intendeva sposare» (22, n. 18). Ipotesi peraltro contaminata da quella commistione di registri (il dolo, la turbativa del consorzio di vita) di cui già sub a) si è detto.

B. Quanto all'errore su di una qualità direttamente e principalmente intesa

Anche nella motivazione in fatto relativamente a questa ipotesi di nullità si trovano valutazioni che ai sottoscritti appaiono erranee. Così le si dichiarano e motivano:

a) la decisione mostra di confondere, non solo concettualmente, ma anche praticamente, errore (che è giudizio falso) e ignoranza (che è semplice assenza di conoscenza). Si afferma infatti che «l'attore non pensava minimamente a una malattia», che «credeva ingenuamente di sposare una donna sana» (22, n. 19).

Mancando qualsiasi dubbio o ricerca in questo senso, riesce difficile ipotizzare che egli volesse, prima della persona della convenuta, una donna sana; e che l'abbia scelta come coniuge proprio in quanto l'aveva giudicata una donna sana.

Verosimilmente intuendo questa difficoltà, la decisione cerca di porvi rimedio, ma con due soluzioni assai discutibili, di cui subito sub b) e sub c).

b) la decisione di primo grado assai evidentemente confonde fra atto esplicito della volontà ed atto positivo di essa, giungendo ad affermare che «nell'errore non si richiede che la qualità sia voluta con un atto positivo della volontà» (23, n. 19).

Tale affermazione è anzitutto incompleta, in quanto non di errore in genere qui si tratta, ma di errore su di una qualità *directe et principaliter intenta*. Come il soggetto possa intenderla in quel modo se non con un atto della volontà è di evidente risposta.

La riportata affermazione è pure, come già detto, confusiva del concetto di atto esplicito e di atto positivo di volontà. Per conseguenza, oppone all'atto positivo l'atto implicito. In realtà quella esplicita e quella implicita non sono che due forme in cui la volontà positiva si esprime.

Per fare un esempio in altro ambito matrimoniale dove tali concetti sono usati, si può considerare l'analogia: perché ci sia simulazione di consenso occorre sempre un atto positivo di volontà: esso può essere esplicito (p.e. «rifiuto l'indissolubilità del matrimonio») ovvero implicito (p.e. «se il matrimonio andrà male ricorrerò al divorzio») ma sempre di volontà positiva si deve trattare.

Così è anche nell'appetizione di una qualità *directe et principaliter intenta*. Occorre un esercizio positivo della volontà per porre un oggetto del consenso diverso da quello normativamente previsto (nel caso, la qualità prima della persona). Tale volontà può essere manifestata esplicitamente o implicitamente, ma deve sussistere come positiva e reale. Diversamente — in analogia con quanto avviene per il fenomeno simulatorio — deve prevalere la presunzione (cf. c. 1101, par. 1) che il

consenso sia stato posto integralmente e correttamente nei suoi elementi sostanziali anche dal punto di vista del suo oggetto.

c) il secondo tentativo di risolvere la difficoltà di cui sub a) la decisione di primo grado lo opera affermando: «L'attore dava però una certa importanza alla salute della donna tanto è vero che prima del matrimonio volle accertare tramite la richiesta di sua madre alla madre di lei se c'erano problemi fisici nella convenuta» (23, n. 19).

Tale prospettazione si deve riconoscere come non corrispondente agli atti di causa.

Da essi risulta chiaramente che la madre dell'attore spontaneamente e non su richiesta del figlio chiese ai prossimi consuoceri della salute della donna. Si veda la memoria integrativa al libello dell'attore a p. 9 degli atti; la deposizione di lui a p. 79, n. 5; e la deposizione della mamma dell'attore a p. 96, n. 6 sempre degli atti di primo grado.

Non risulta fondata sugli atti di causa l'affermazione che la madre dell'attore abbia domandato della salute della convenuta per richiesta di lui. Lo fece spontaneamente. Il fatto non può quindi avere alcun rilievo indiziario in merito a una particolare *aestimatio* dell'attore circa una qualità della convenuta, come vorrebbe indurre la decisione di primo grado con la sua meno precisa ricostruzione dell'episodio.

d) nell'ultimo capoverso di p. 23, n. 19 la decisione di primo grado mostra poi di confondere il ruolo *causam dans* di una determinata qualità personale con la volizione diretta e principale di tale qualità. Afferma infatti che l'errore sulla salute della convenuta «ha avuto un peso consistente nello spingere l'errante a contrarre».

Ai sottoscritti tale affermazione, poco precisa in diritto, appare del resto infondata in fatto e prospettata illogicamente dalla sentenza. Non appare infatti come

essa — dopo aver per ben tre volte nel n. 19 ribadito l'assoluta assenza di dubbi preuziali nell'attore circa la salute della donna — possa affermare che questo tranquillo presupposto (circa il quale nulla aveva indagato o richiesto) abbia potuto esercitare sulla sua decisione «un peso consistente».

In conclusione i sottoscritti ritengono che, pur guidati da ammirevole intento pastorale, i Giudici di primo grado abbiano esageratamente esteso sia l'interpretazione delle norme sia la loro applicazione al caso specifico. Alla stregua dell'autorevole insegnamento del Legislatore (cf. SS. Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana per l'anno 1990, in *L'Osservatore Romano*, 19 gennaio 1990, p. 5), i sottoscritti ritengono che la dimensione pastorale della giustizia debba essere perseguita senza contemporaneo eccessivo detrimento della certezza dei rapporti giuridici e delle regole comunitarie e, pertanto,

decretano

1. il rinvio della causa n.m. prot. 283.1994 ad *esame ordinario* in secondo grado di giudizio;

2. la fissazione come segue del *dubbio di causa*, dati agli aventi diritto giorni quindici dalla notifica per eccezioni e/o richieste: «se la decisione di primo grado sia da confermare; ovvero, se consti la nullità del matrimonio [...] per: 1) errore dell'attore circa la persona della convenuta; e/o 2) errore dell'attore circa una qualità della convenuta, direttamente e principalmente intesa».

3. la fissazione alle parti di *giorni sessanta* dalla notifica del presente decreto per la presentazione al Collegio di elementi a chiarimento delle difficoltà evidenziate come ostative alla conferma della decisione di primo grado, anche ai sensi del c. 1639, par. 2;

4. l'affidamento dell'eventuale supplemento istruttorio al Preside in causa.

Si notificchi agli aventi diritto.

Milano, il 26 gennaio 1995

Sac. PAOLO BIANCHI, Pres. e Ponente

Mons. MARINO BERTOCCHI, Giudice

Sac. VITO BARBAGLIO, Giudice